

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-1087 del 24/02/2025
Oggetto	DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa allo stabilimento sito nel Comune di Imola (BO), via Muraglione snc, della ditta individuale Beeyond - Apicoltura Castellucci di C.M. per l'attività di produzione stagionale e vendita di miele.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-1136 del 24/02/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno ventiquattro FEBBRAIO 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, LEONARDO PALUMBO, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa allo stabilimento sito nel Comune di Imola (BO), via Muraglione snc, richiesta dalla ditta **individuale Beeyond - Apicoltura Castellucci di C.M.** per l'attività di produzione stagionale e vendita di miele.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare l'art. 4;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al D.P.R. n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015.
- Richiamata la pianificazione regionale, provinciale e comunale di settore;

VISTA l'istanza presentata al SUAP del Nuovo Circondario Imolese in data 10/01/2025 e acquisita da ARPAE SAC con PG/2025/0007726 del 15/01/2025 (**pratica Sinadoc 3400/2025**) dal procuratore della ditta individuale Beeyond - Apicoltura Castellucci di C.M. (C.F. CSTMTT93B17A944C e P.IVA 03990811204), con sede legale in Comune di Imola (BO), Via Rio Palazzi n. 41, per il rilascio di nuova Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di produzione stagionale e vendita di miele svolta presso lo stabilimento sito in Comune di Imola (BO), via Muraglione snc, sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue industriali assimilate alle domestiche {Soggetto competente ARPAE – AACM}.

DATO ATTO che l'impianto non è soggetto a screening;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Scarichi di acque reflue

- D.Lgs. 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*" - Parte Terza;
- D.P.R. 227/2011 "*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*", in particolare artt. 2 e 3;
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1053/2003 recante disposizioni in materia "*Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2002 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*";

Impatto Acustico

- D.P.R. 227/2011 "*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*", in particolare art. 4;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal funzionario incaricato dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 emerge quanto segue:

- ARPAE SAC con nota PG/2025/0009687 del 17/01/2025 comunicava al SUAP l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e procedibilità, richiedendo ai soggetti competenti (Comune di Imola e ARPAE APAM - Servizio Territoriale di Bologna) l'espressione dei pareri di competenza;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri/nulla osta funzionali all'adozione della Determina di AUA e di seguito indicati:

- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE-APAM per la matrice scarico in acque superficiali di acque reflue industriali assimilate alle domestiche (PG/2025/0014175 del 24/01/2025);
- Nulla Osta per gli aspetti urbanistico/edilizi della Città di Imola (PG/20 25/0028854 del 14/02/2025);

CONSIDERATO inoltre che l'impianto in oggetto è escluso dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'art. 8 della Legge 447/1995 in quanto attività a bassa rumorosità di cui all'Allegato B del D.P.R. 227/2011;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente Prot. 23/06/2021-613264 in base alla quale ARPAE procede alle verifiche antimafia per le pratiche di AUA relative agli impianti che trattano rifiuti, nell'ambito di procedimenti avviati da SUAP, o nei casi che prevedono possibilità di presentazione dell'istanza di AUA direttamente ad ARPAE;

DATO ATTO che questo provvedimento attivato tramite SUAP non comprende la matrice rifiuti pertanto la verifica antimafia è svolta dal SUAP nell'ambito delle proprie competenze procedurali che si concludono con il provvedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE;

CONSIDERATO che gli oneri istruttori complessivamente dovuti dalla ditta istante ad ARPAE sono stati quantificati pari ad € 146,00 come di seguito specificato:

- Allegato A - matrice scarico in acque superficiali di acque reflue industriali assimilate: cod. tariffa 12.2.1.4 pari a € 146,00;

CONSIDERATO che la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore della ditta individuale Beeyond - Apicoltura Castellucci di C.M , per l'esercizio dell'attività di di produzione stagionale e vendita di miele svolta presso lo stabilimento in oggetto, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina DEL-2024-103 del 08/10/2024 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, all'ing. Leonardo Palumbo;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il Geom. Siro Albertini, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Bologna come definito dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-1 del 03/01/2025 rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-14 del 13/01/2025;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del D.P.R. 59/2013 l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della ditta individuale Beeyond - Apicoltura Castellucci di C.M (C.F. CSTMTT93B17A944C e P.IVA 03990811204) nella persona del suo Rappresentante Legale pro tempore, per lo stabilimento sito in Comune di Imola (BO), via Muraglione snc, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 comma 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Acqua	a. Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/2006 (articoli 124 e 125)	ARPAE

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al precedente punto 1 sono contenute nell' allegato di seguito indicato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - *"Allegato A - Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue industriali assimilate alle domestiche"* di competenza di ARPAE SAC;
3. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'Autorità Competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art. 5 del D.P.R. 59/2013;
4. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni / concessioni / nulla osta ecc... disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
5. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
7. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP del Nuovo Circondario Imolese ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo alla ditta istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Imola e a tutti gli Enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
8. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di ARPAE per il seguito di competenza;
9. DI DARE ATTO che la presente AUA, adottata previa acquisizione di autocertificazione ai sensi dell'art. 88 c. 4 bis D.Lgs. 159/2011, e che acquisirà efficacia in sede di rilascio da parte del SUAP, è sottoposta a condizione risolutiva e pertanto si procederà a revocarla nei casi previsti dal D.Lgs. 159/2011.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 104 del 02/07/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Leonardo Palumbo

(determina firmata digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale
Stabilimento della ditta individuale Beeyond - Apicoltura Castellucci di C.M
Comune Imola (BO), via Muraglione snc

ALLEGATO A

**Matrice scarico in acque superficiali di acque reflue industriali assimilate alle domestiche di cui al
Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

Classificazione dello scarico

Scarico in acque superficiali (fosso di campagna che recapita in reticolo idrografico minore) classificato come “scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche”, costituite dall’unione delle acque reflue originate dall’attività di produzione stagionale e vendita di miele e delle acque reflue domestiche dai servizi igienici della medesima attività.

Lo stabilimento è dotato di due reti fognarie distinte:

- una rete fognaria adibita alla raccolta delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche originate all’interno del laboratorio e delle acque reflue domestiche originate dai servizi igienici destinati ai dipendenti della ditta, dotata di sistema di trattamento dimensionato per servire 1 AE e costituito da un degrassatore con a valle una fossa Imhoff;
- una rete fognaria adibita alla raccolta delle acque reflue domestiche originate dai servizi igienici destinati al pubblico e dotata di sistema di trattamento dimensionato per servire 1 AE e costituito da un degrassatore con a valle una fossa Imhoff.

Entrambe le reti confluiscono in un sistema di trattamento dimensionato per servire un totale di 2 AE e costituito da filtro batterico aerobico con a valle una fossa Imhoff. Il refluo trattato viene scaricato nel recapito finale.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento ha anche origine uno scarico (nel medesimo corpo ricettore) di acque meteoriche di dilavamento non contaminate e quindi esenti da vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006 compresa l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Tali acque vengono convogliate in una vasca di laminazione prima di essere scaricate nel fosso di campagna.

Prescrizioni

1. Lo scarico, ai sensi della D.G.R. 1053/2003 e considerata la limitata consistenza in A.E. (2 AE) dello scarico originato dalle attività svolte, non è soggetto al rispetto di particolari limiti di accettabilità ma a prescrizioni gestionali operative atte a garantire il buon funzionamento del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue.
2. Tutti i manufatti dovranno essere correttamente dimensionati sulla base degli AE da servire, secondo quanto previsto dalla DGR Emilia-Romagna 1053/2003 tabella A.
3. Le linee fognarie, gli impianti di trattamento e lo scarico dovranno essere mantenuti conformemente a quanto autorizzato, nel rispetto dei criteri di dimensionamento fissati dalla D.G.R. 1053/2003.
4. Diversi sistemi di trattamento e di scarico delle acque reflue, rispetto a quelli installati come da documenti agli atti, potranno essere prescritti in futuro per particolari esigenze di tutela ambientale o in seguito all'emanazione di diverse o più restrittive normative.
5. Il fosso individuato quale corpo recettore dello scarico delle acque reflue prodotte dovrà essere sottoposto a periodiche operazioni di manutenzione e pulizia, comprensive di sagomatura e falciatura della vegetazione, dal punto di immissione delle acque reflue per una lunghezza minima di 15 metri, al fine di evitare la formazione di zone di ristagno dei reflui e consentire il regolare deflusso delle acque scaricate.
6. Il Titolare dello scarico deve garantire che:
 - a) non siano aumentati gli abitanti serviti;
 - b) dovrà adottare tutte le misure necessarie per evitare inquinamento, anche se temporaneo.
 - c) la fossa Imhoff sia dotata di idonea tubazione di ventilazione di altezza adeguata e sfocianti in zona dove non possano essere arrecati fastidi, e finalizzate a garantire l'allontanamento dei prodotti gassosi della degradazione della sostanza organica;
 - d) i pozzetti di ispezione e/o controllo siano mantenuti puliti ed in perfetta efficienza per tutto l'anno e dotati di botole di copertura realizzate in materiale leggero affinché siano facilmente sollevabili, mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia, mantenendo l'accesso libero da rovi ed arbusti, se necessario, adottando accorgimenti che consentano di eseguire i controlli in condizioni di sicurezza (ad esempio: scalini, gradini e corrimano) e che siano resi sempre accessibili alle Autorità di controllo;
 - e) siano effettuate verifiche periodiche, garantendo i necessari interventi di pulizia e manutenzione, delle condotte fognarie di raccolta ed allontanamento delle acque reflue domestiche per mantenere la buona funzionalità idraulica del sistema fognario;
 - f) i sistemi di trattamento delle acque reflue siano sottoposti a periodiche operazioni di verifica, controllo e manutenzione (con frequenza almeno annuale) da parte di ditta specializzata e che lo smaltimento dei materiali separati derivanti dalle operazioni di pulizia e manutenzione del sistema fognario e degli impianti di trattamento delle acque reflue sia effettuato tramite ditte regolarmente autorizzate ai sensi

della vigente normativa in materia di rifiuti e la documentazione dell'avvenuto smaltimento dovrà essere mantenuta a disposizione degli Organi di Vigilanza e Controllo;

- g) le acque meteoriche, raccolte da rete dedicata e convogliate in una vasca di laminazione dalle dimensioni minime di 13.00 mc, siano smaltite in modo da garantire il regolare deflusso delle acque a valle;
 - h) la rete di raccolta delle acque meteoriche non sia mai utilizzata per scaricare acque reflue domestiche, industriali o comunque acque diverse dalle sole acque meteoriche di dilavamento;
 - i) la gestione delle aree esterne impermeabili scoperte sia realizzata nel rispetto della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006;
 - j) sia conservata idonea documentazione di tutti gli interventi di manutenzione effettuati, da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo.
7. Il Titolare dello scarico deve richiedere una nuova autorizzazione qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a trasferimento in altro luogo o a modifica della ragione sociale.
8. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente (ARPAE-AACM) ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
9. Nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.
10. Il Titolare degli scarichi è tenuto a presentare **entro 30 giorni dal rilascio del presente provvedimento**, presso questa Autorità competente (ARPAE-AACM), **una relazione tecnica aggiornata** con indicazione del filtro batterico aerobico e della fossa Imhoff finale che costituirà documentazione di riferimento del presente atto quale aggiornamento e sostituzione dell'elaborato "Relazione tecnica AUA" datato 09/01/2025 (agli atti di ARPAE in data 15/01/2025 al PG/2025/0007726).
11. Il Titolare degli scarichi è tenuto a presentare **entro 30 giorni dal rilascio del presente provvedimento**, presso questa Autorità competente (ARPAE-AACM), **una planimetria aggiornata** con indicazione del filtro batterico aerobico e della fossa Imhoff finale che costituirà documentazione di riferimento del presente atto quale aggiornamento e sostituzione dell'elaborato "Planimetria Progetto scarichi" datato 09/01/2025 (agli atti di ARPAE in data 15/01/2025 al PG/2025/0007726).
12. Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di AUA (agli atti di ARPAE in data 15/01/2025 al PG/2025/0007726) contenente tra l'altro i seguenti elaborati oggetto delle specifiche prescrizioni nn. 10 e 11 di aggiornamento successivo al rilascio del provvedimento:
 - elaborato "Relazione tecnica AUA" datato 09/01/2025 (agli atti di ARPAE in data 15/01/2025 al PG/2025/0007726);
 - elaborato "Planimetria Progetto scarichi" datato 09/01/2025 (agli atti di ARPAE in data 15/01/2025 al PG/2025/0007726).

Pratica Sinadoc **3400/2025**

Documento redatto in data 21/02/2025

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.